



REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE

Ai sensi della disciplina del D.Lgs. 4 marzo 200 n. 28 e successive modificazioni,
e al D.I. 18 ottobre 2010 n.180 e successive modificazioni.

Siracusa – Via Francofonte, 2 – Tel. 0931.491347 Fax 0931.491347
e-mail: info@atenaltaformazione.it – sito web www.atenaltaformazione.it
Pec: info@pec.atenaltaformazione.it
Codice Fiscale e Partita Iva 01668900895

INDICE

- Articolo 1. APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO
- Articolo 2. AVVIO DELLA MEDIAZIONE
- Articolo 3. NOMINA DEL MEDIATORE
- Articolo 4. INDIPENDENZA, IMPARZIALITA' E SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE
- Articolo 5. SVOLGIMENTO DELL'INCONTRO DI MEDIAZIONE E POTERI DEL MEDIATORE
- Articolo 6. PRESENZA DELLE PARTI E LORO RAPPRESENTANZA
- Articolo 7. ESITO DELL'INCONTRO DI MEDIAZIONE
- Articolo 8. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
- Articolo 9. TIROCINIO ASSISTITO DEI MEDIATORI
- Articolo 10. INDENNITA' DI MEDIAZIONE
- Articolo 11. RESPONSABILITA' DELLE PARTI
- Articolo 12. CLAUSOLA FINALE. RAPPORTI TRA IL PRESENTE REGOLAMENTO E IL DECRETO LEGGE 4 MARZO 2010, N.28 E IL DECRETO MINISTERIALE 18 OTTOBRE 2010, N. 180

ALLEGATI

- CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA'
- CODICE ETICO
- SCHEDA DI VALUTAZIONE

1) APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento si applica alle procedure di mediazione a fini conciliativi, ai sensi della normativa vigente;
2. Il Regolamento si applica alle mediazioni amministrative dall'Organismo di mediazione Atena Alta Formazione ("Organismo di mediazione") in relazione a controversie nazionali. Le controversie internazionali possono essere soggette ad altro regolamento.
3. In caso di sospensione o cancellazione dal registro dell'Organismo di mediazione, le parti non saranno più vincolate dal presente regolamento e i procedimenti di mediazione in corso proseguiranno presso altro Organismo di mediazione scelto congiuntamente dalle parti entro 15 giorni dalla comunicazione alle stesse della sospensione o cancellazione. In mancanza, l'Organismo di mediazione è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso.
4. Sia la procedura di mediazione che le comunicazioni tra tutte le parti potranno svolgersi, in tutto o in parte, anche attraverso modalità telematiche, descritte sul sito www.atenaltaformazione.it, sentiti le parti e il mediatore. La piattaforma telematica è stata predisposta dall'Organismo di mediazione al fine di garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza.

2) AVVIO DELLA MEDIAZIONE

1. La parte di una lite che intende avviare la mediazione può farlo depositando la domanda di avvio presso l'Organismo di mediazione, secondo i moduli in formato cartaceo disponibili presso la segreteria dell'Organismo di mediazione o in formato elettronico sul sito www.atenaltaformazione.it.
2. La domanda di avvio deve contenere:
 - a) Il nome dell'Organismo di mediazione;
 - b) Nome, dati identificativi e recapiti delle parti e di loro eventuali rappresentanti e/o consulenti presso cui effettuare le dovute comunicazioni;
 - c) L'oggetto della lite;
 - d) Le ragioni della pretesa;
 - e) Il valore della controversia individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile. Per le liti di valore indeterminato, indeterminabile ovvero se vi sia notevole disaccordo tra le parti sulla stima, l'Organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000,00 e lo comunica alle parti.
3. L'Organismo di mediazione si riserva di tenere in sospeso la domanda di avvio depositata dalla parte istante se incompleta rispetto agli elementi sopra indicati, fino all'avvenuto perfezionamento della stessa domanda.
4. Può essere posta a carico della parte istante la comunicazione dell'avvenuta presentazione e ricezione della domanda di avvio e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura. La parte istante deve, al fine di attuare tale comunicazione, attivarsi con ogni mezzo idoneo.

5. La mediazione ha una durata non superiore a 3 mesi a decorrere dal deposito della domanda di avvio, salvo diversa pattuizione tra le parti. In caso di ricorso alla procedura di mediazione su invito del giudice il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito della domanda di avvio.

3) NOMINA DEL MEDIATORE

1. Il mediatore è designato dal Responsabile dell'Organismo di mediazione tra gli iscritti nell'elenco interno dei mediatori.

2. L'elenco dei mediatori è consultabile sul sito www.atenaltaformazione.it

3. I mediatori inseriti nell'elenco dell'organismo dovranno essere in possesso di una specifica formazione e uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione ai sensi di legge nonché avere partecipato, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno 20 casi di mediazione svolti presso organismi iscritti.

4. La scelta viene effettuata dal Responsabile dell'Organismo di mediazione, anche tenuto conto dell'eventuale preferenza espressa congiuntamente dalle parti che potranno in tal senso indicare l'ordine di preferenza espresso per ciascun mediatore in una rosa di nomi presenti nell'elenco dell'Organismo di mediazione;

5. L'Organismo di mediazione designa il mediatore ritenuto più idoneo tra coloro che sono inseriti nella propria lista. La designazione avviene secondo criteri di specifica competenza professionale (desunta dalla tipologia di laurea universitaria posseduta, corsi di specializzazione, competenza tecnica in mediazione), turnazione, disponibilità ed esperienza, tenuto conto dell'oggetto della mediazione e delle parti della controversia, in maniera da assicurare il miglior servizio possibile alle parti nonché l'imparzialità e l'idoneità del mediatore al corretto e sollecito espletamento dell'incarico.

6. Le parti possono fornire una comune indicazione del mediatore tra quelli inseriti nella lista dell'Organismo.

7. Se il valore della lite è superiore a 500.000,00 euro, l'Organismo di mediazione può fornire alle parti una lista di candidati ritenuti idonei, selezionati in base a specifiche competenze professionali, conoscenze tecniche o linguistiche eventualmente necessarie in relazione alla lite, alla loro disponibilità e alle indicazioni eventualmente fornite dalle parti. Ciascuna parte assegna un ordine di preferenza ai candidati entro 5 giorni dalla comunicazione della lista da parte dell'Organismo di mediazione. L'Organismo di mediazione nomina mediatore il candidato con l'ordine di preferenza collettivamente superiore e, in caso di parità, quello più anziano. Se le parti non comunicano tempestivamente le rispettive preferenze, l'Organismo di mediazione nomina il mediatore tra i candidati proposti.

4) INDIPENDENZA, IMPARZIALITA' E SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE

1. Il mediatore non deve trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste da specifiche norme di legge, dal codice etico allegato al presente regolamento e dal Codice europeo di condotta per i mediatori (v. all. B).

2. Il mediatore nominato, prima dell'inizio dell'incontro di mediazione, è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità e neutralità, con esplicito riferimento al Codice europeo di condotta per mediatori.
3. In casi eccezionali, e anche su istanza di parte, l'Organismo di mediazione può sostituire il mediatore prima dell'inizio dell'incontro di mediazione con un altro della propria lista di pari esperienza e competenza.
4. A procedimento iniziato, qualora il mediatore comunichi qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa pregiudicare l'imparzialità, l'indipendenza o la neutralità, e comunque in ogni altro caso di impedimento, l'Organismo di mediazione informerà le parti e provvederà alla sua eventuale sostituzione.
5. Ove si renda necessario, e secondo quanto previsto dalla legge, l'Organismo di mediazione può individuare un mediatore ausiliario che assista il mediatore nell'esercizio delle sue funzioni.
6. Il Mediatore dovrà prevedere la copertura dei rischi legati alla sua attività con adeguata polizza assicurativa.

5) SVOLGIMENTO DELL' INCONTRO DI MEDIAZIONE E POTERI DEL MEDIATORE

1. L'incontro di mediazione si svolge nelle sedi comunicate dall'Organismo di mediazione al Ministero della Giustizia. In alternativa, l'Organismo di mediazione può fissare lo svolgimento della procedura in altro luogo ritenuto più conveniente.
2. Il mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite. Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione e non decide la controversia. Il mediatore è autorizzato a tenere sessioni congiunte e separate con le parti. Al primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procedere con lo svolgimento.
3. Su richiesta del mediatore il Responsabile dell'Organismo individua un consulente tecnico seguendo le indicazioni fornite dallo stesso mediatore, sempre che tutte le parti siano d'accordo e si impegnino a sostenerne gli eventuali oneri in eguale misura, salvo diverso accordo. Il compenso del consulente tecnico sarà determinato sulla base del Tariffario stabilito per i consulenti tecnici del Tribunale e al pagamento dello stesso provvederanno direttamente le parti.
4. Il mediatore può formulare una proposta di conciliazione secondo le modalità indicate dalla normativa vigente. Il mediatore può formulare una proposta anche in caso di mancata adesione alla procedura di mediazione di una o più parti.
5. Il mediatore si riserva il diritto di non formulare alcuna proposta:
 - a. se la clausola contrattuale di mediazione stipulata dalle parti lo vieta;
 - b. nel caso in cui almeno una parte vi si opponga espressamente;
 - c. in caso di mancata partecipazione alla mediazione di una o più parti;
 - d. in ogni caso in cui ritenga di non avere sufficienti elementi.

6. Sentite le parti, l'Organismo di mediazione può nominare un mediatore diverso da colui che ha condotto la mediazione per formulare una proposta di conciliazione.

7. La proposta di conciliazione non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, salvo diverso accordo delle parti.

8. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto, tramite la Segreteria dell'Organismo di mediazione. Le parti fanno pervenire alla Segreteria dell'Organismo di mediazione, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta tempestiva la proposta si considera rifiutata.

9. Le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione da loro depositati in sessione congiunta e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle rispettive sessioni separate. Gli atti vengono custoditi dall'Organismo di mediazione in apposito fascicolo, anche su supporto informatico, registrato e numerato.

10. Il mediatore e le parti concordano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente depositati al di fuori delle sessioni separate devono essere ritenuti riservati.

6) PRESENZA DELLE PARTI E LORO RAPPRESENTANZA

1. Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente. La partecipazione per il tramite di rappresentanti è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi, e questi ultimi devono essere muniti di idonei poteri conferiti secondo le modalità di legge, come per esempio la procura speciale notarile. Le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato, munito di apposita procura.

2. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia. Anche le persone giuridiche devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato, munito di apposita procura.

7) ESITO DELL'INCONTRO DI MEDIAZIONE

1. Il verbale di mediazione è un documento sottoscritto dalle parti e dal mediatore, secondo quanto previsto dalla legge, con cui si dà atto dell'esito dell'incontro ed eventualmente dell'impossibilità di una parte di sottoscriverlo.

2. Il verbale di mediazione sarà consegnato alle parti dopo il versamento all'Organismo di mediazione dell'intero importo delle spese di mediazione.

3. Al termine del procedimento di mediazione la Segreteria dell'Organismo di mediazione consegna alle parti la scheda di valutazione di cui all'allegato C) da trasmettere al Responsabile del Registro degli Organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.

4. Tutti gli oneri e gli obblighi derivanti dall'accordo eventualmente raggiunto restano ad esclusivo carico delle parti.

8) OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. Il procedimento di mediazione è coperto da riservatezza in tutte le sue fasi.

2. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo di mediazione o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

3. Il mediatore è tenuto alla riservatezza nei confronti delle parti rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Il mediatore non può divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese nel corso del procedimento di mediazione.

4. Le parti e ogni altra persona presente agli incontri di mediazione, ivi inclusi gli avvocati, i consulenti e i mediatori che sono presenti all'incontro per lo svolgimento del tirocinio assistito, hanno l'obbligo di mantenere la massima riservatezza e non possono utilizzare al di fuori della mediazione, come prova giudiziale o di altra natura, informazioni e circostanze che sono state espresse durante gli incontri di mediazione.

5. L'Organismo di mediazione assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza degli atti introduttivi del procedimento, sottoscritti dalle parti, nonché di ogni altro documento o atto formato durante il procedimento.

9) TIROCINIO ASSISTITO DEI MEDIATORI

1. Il tirocinio assistito consiste sia nell'osservazione dell'operato del mediatore esperto senza che il tirocinante possa interferire in alcun modo sul procedimento di mediazione in corso, sia nella partecipazione a successivi incontri, guidati dai mediatori del Servizio di conciliazione e/o esperti, per l'analisi e la riflessione sulle mediazioni osservate. I nominativi dei tirocinanti sono comunicati alle parti ed al mediatore prima dell'inizio dell'incontro di mediazione.

2. L'Organismo di mediazione deve consentire gratuitamente lo svolgimento del tirocinio assistito prescritto ai sensi di legge, dando comunque la precedenza ai tirocini dei mediatori iscritti nel proprio elenco.

3. Il tirocinante è tenuto agli stessi obblighi di riservatezza, di indipendenza e di imparzialità a cui sono tenuti il mediatore e la segreteria ed è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza rispetto all'intero procedimento cui assiste.

4. Il tirocinante non ha diritto a percepire alcun compenso.

10) INDENNITA' DI MEDIAZIONE

1. Le parti devono corrispondere in egual misura all'Organismo di mediazione le indennità della Mediazione in base alla "Tabella delle indennità" in vigore al momento dell'avvio della procedura di Mediazione.

2. Le indennità della Mediazione sono dovute in solido da ciascuna delle parti che ha aderito al procedimento e sono quelle previste dal DM 180/2010, come modificato dal DM 145/2011, art. 16, e dalla Tabella liberamente redatta dall' Organismo di mediazione.

3. Le indennità sono comprensive di IVA al 22% ed includono le spese di gestione del procedimento e l'onorario del mediatore.

11) RESPONSABILITA' DELLE PARTI

1. Sono di competenza esclusiva delle parti:

- l'assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all'atto del deposito della domanda di avvio;
- le indicazioni circa l'oggetto e le ragioni della pretesa nonché il valore della controversia così come contenute nella domanda di avvio;
- l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l'azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità;
- l'indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni e le attività da svolgersi per l'esatta individuazione di tali recapiti in caso di mancata ricezione della comunicazione di avvenuto deposito e ricezione della domanda di avvio e/o di mancata ricezione di ogni altra comunicazione relativa al procedimento di mediazione;
- la forma e il contenuto dell'atto di delega al proprio rappresentante;
- le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio;
- le dichiarazioni con cui la parte attesta di non aver avviato la medesima procedura presso altri organismi e ogni altra dichiarazione che venga fornita all'Organismo o al mediatore dal deposito della domanda di avvio fino alla conclusione della procedura.

12) CLAUSOLA FINALE

RAPPORTI TRA IL PRESENTE REGOLAMENTO E IL DECRETO LEGGE 4 MARZO 2010, N. 28 E IL

DECRETO MINISTERIALE 18 OTTOBRE 2010, n. 180

Il procedimento di mediazione, per tutto quanto non è previsto, disposto e regolato nel presente Regolamento, è disciplinato dal D. Lgs. 28/10 e dal D.M. 180/10 e successive modificazioni.

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA'

- 1) L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
- 2) Per le spese di avvio, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.
3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto.
4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:
 - a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
 - b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione; (8)
 - c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;
 - d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma; (9)
 - e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento (10).
5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento. (11)

9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Il regolamento di procedura dell'organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione. (12)

10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.

11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

12. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.

14. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili. (13)

Tabella corrispondente a quella di cui al DI 180/2010

Spese di avvio per ciascuna parte	€ 40,00
Valore della lite	Indennità per ciascuna parte (IVA da includere)
da 0 a € 1.000	€ 65
da € 1.001 a € 5.000	€ 130
da € 5.001 a € 10.000	€ 240
da € 10.001 a € 25.000	€ 360
da € 25.001 a € 50.000	€ 600
da € 50.001 a € 250.000	€ 1.000
da € 250.001 a € 500.000	€ 2.000

da € 500.001 a € 2.500.000	€ 3.800
da € 2.500.001 a € 5.000.000	€ 5.200
oltre € 5.000.001	€ 9.200

Codice etico per mediatori

ART.1

COMPETENZA e NOMINA DEI MEDIATORI

I mediatori devono essere competenti e conoscere a fondo il procedimento di mediazione. Elementi rilevanti comprendono una formazione adeguata e un continuo aggiornamento della propria istruzione e pratica nelle capacità di mediazione, avuto riguardo alle norme pertinenti e ai sistemi di accesso alla professione.

Prima di accettare l'incarico, il mediatore deve verificare di essere dotato della preparazione e competenza necessarie a condurre la mediazione del caso proposto e, su richiesta, dovrà fornire all'Organismo di mediazione informazioni in merito. Una volta nominato il mediatore si impegna a rispettare i principi previsti dal Regolamento dell'Organismo di mediazione.

ART.2

INDIPENDENZA E IMPARZIALITA'

Il mediatore deve sottoscrivere, prima dell'inizio di ciascun procedimento di mediazione e comunque prima dell'incontro con le parti, una dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità. Il mediatore deve sempre agire, e dare l'impressione di agire, in maniera completamente imparziale nei confronti delle parti e rimanere neutrale rispetto alla lite.

Qualora esistano o sopravvengano circostanze che possano (o possano sembrare) intaccare l'imparzialità e l'indipendenza del mediatore o determinare un conflitto di interessi, il mediatore deve tempestivamente informarne l'Organismo di mediazione. Il dovere di informazione costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del procedimento.

Le suddette circostanze includono:

- qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con una delle parti;
- qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all'esito della mediazione;
- il fatto che il mediatore, o un membro della sua organizzazione, abbia agito in qualità diversa da quella di mediatore per una o più parti.

In tali casi il mediatore può accettare l'incarico o proseguire la mediazione solo se sia certo di poter condurre la mediazione con piena indipendenza, assicurando piena imparzialità, e con il consenso espresso delle parti.

È fatto divieto al mediatore di percepire compensi per la propria attività direttamente dalle parti

ART.3

IL PROCEDIMENTO E LA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA

Il mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nella mediazione comprendano le caratteristiche e le finalità del procedimento di mediazione, il ruolo del mediatore e delle parti nell'ambito dello stesso e gli obblighi di riservatezza a carico del mediatore, delle parti e di tutti coloro che intervengono nel procedimento di mediazione.

Il mediatore deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dal valore e dalla tipologia della controversia, dal numero degli incontri e dal compenso.

Il mediatore non deve esercitare alcuna pressione sulle parti.

Qualora tutte le parti richiedano al mediatore di formulare una proposta di accordo, egli ha l'obbligo di verificare con estrema attenzione l'esistenza di elementi sufficienti alla definizione della stessa.

Il mediatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, tenendo conto delle circostanze del caso, di eventuali desideri espressi dalle parti e particolari disposizioni normative, nonché l'esigenza di una rapida risoluzione della controversia. Il mediatore deve assicurarsi che tutte le parti possano intervenire adeguatamente nel procedimento.

Il mediatore deve informare le parti, e può porre fine alla mediazione, nel caso in cui:

- sia raggiunto un accordo che al mediatore appaia non azionabile o illegale, avuto riguardo alle circostanze del caso e alla competenza del mediatore per raggiungere tale valutazione; o
- il mediatore concluda che la prosecuzione della mediazione difficilmente condurrà a una risoluzione della controversia.

Il mediatore deve adottare tutte le misure appropriate affinché l'eventuale accordo raggiunto tra le parti si fondi su un consenso informato e tutte le parti ne comprendano i termini. Le parti possono ritirarsi dalla mediazione in qualsiasi momento senza fornire alcuna giustificazione. Il mediatore, su richiesta delle parti e nei limiti della propria competenza, le informa sulle modalità con cui le stesse possono formalizzare l'accordo e delle possibilità di rendere l'accordo esecutivo.

ART.4

RISERVATEZZA

Il mediatore deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla mediazione o relative ad essa, compresa la circostanza che la mediazione è in corso o si è svolta, ad eccezione dei casi in cui sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico. Qualsiasi informazione riservata comunicata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata all'altra senza il consenso della parte o a meno che ciò sia imposto dalla legge.

DATA _____

NOME _____

ORGANISMO DI MEDIAZIONE _____

Scala di valutazione. 1= valore minimo – 5= valore massimo

1) VALUTAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DEL SERVIZIO

a) Adeguatezza e confort della sede e degli spazi messi

a disposizione durante l'incontro di mediazione: 1_ - 2_ - 3_ - 4_ - 5_

b) Assistenza della segreteria e completezza delle

informazioni fornite durante tutto il corso della procedura: 1_ - 2_ - 3_ - 4_ - 5_

2) VALUTAZIONE DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

a) Soddisfazione nella partecipazione alla procedura di

mediazione rispetto ad un giudizio in tribunale: 1_ - 2_ - 3_ - 4_ - 5_

b) La mediazione ha consentito di risparmiare tempo,

costi e rischi del ricorso al tribunale?: 1_ - 2_ - 3_ - 4_ - 5_

3) VALUTAZIONE DEL MEDIATORE

a) Competenza del mediatore nelle tecniche di gestione

del conflitto e della procedura: 1_ - 2_ - 3_ - 4_ - 5_

b) abilità del mediatore nel proporre una soluzione per

la composizione della lite: 1_ - 2_ - 3_ - 4_ - 5_

4) IMPRESSIONI E SUGGERIMENTI:
